



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 2452 del 24/09/2020

Classifica: 008.05.01

Anno 2020

(7217435)

<i>Oggetto</i>	AUTORIZZAZIONE A SOCIETA' AGRICOLA FONTI S.R.L. PER MOVIMENTI DI TERRENO (ART. 95 DEL REGOLAMENTO FORESTALE), RELATIVA ALL'IMPIANTO DI VIGNETI SPECIALIZZATI IN LOCALITA' "MANDORLI-PESCIOLA" NEL COMUNE DI MONTESPERTOLI - RIF AVI 27063. PRATICA ARTEA N. 2020FORATBG00000066950704890480300101 -. RIF. SUAP COMUNE DI MONTESPERTOLI 279/2020.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO VINCOLO IDROGEOLOGICO
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	MATASSONI LUCA
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

matluc00

Il Dirigente / Titolare P.O.

(I)VISTO

I.1 - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

I.2 - che la Città Metropolitana di Firenze, è soggetto titolare delle funzioni in materia di forestazione ai sensi della L.R. 22 del 03/03/2015 e s.m.i. "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56";

I.3 - la L.R. n. 39/2000 e s.m.i., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.;

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 2452 del 24/09/2020

I.4 - le “Linee guida per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico” per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge Forestale della Toscana - L.R. 39/2000, approvato con Atto Dirigenziale n. 915 del 27/04/2017 ;

I.5 - l’Atto Dirigenziale n. 1681 del 28/06/2019 con il quale è stata attribuita alla Dott. Arch. Nadia Bellomo la Posizione Organizzativa per la Pianificazione Strategica, con decorrenza 01/07/2019;

I.6 - l’Atto Dirigenziale n. 1011 del 07/05/2019 con il quale il Dott. Geol. Luca Matassoni è stato individuato quale responsabile del procedimento, con decorrenza 13/05/2019.

(II)PREMESSO

II.1 - che in data 27/07/2020, acquisita con protocollo 30200 in pari data, è pervenuta alla Città Metropolitana di Firenze istanza di autorizzazione per movimenti di terreno, relativa all’impianto di vigneti specializzati, ai sensi dell’art. 95 del Regolamento Forestale della Toscana, in località “Mandorli-Pesciola” nel Comune di Montespertoli;

II.2 - che il richiedente firmatario è il sig. Ching Chiat Kwong in qualità di Legale rappresentante della Società Agricola Fonti S.r.l., proprietaria dei terreni;

II.3 - che l’istanza di cui sopra è stata trasmessa dal Dott. Geol. Sergio Trippi, tecnico non dotato di procura alla trasmissione telematica della stessa;

II.4 - che comunque, in data 04/08/2020, acquista con protocollo 32082 in data 05/08/2020, è pervenuta la medesima istanza inoltrata per quanto di competenza dal Comune di Montespertoli, al quale era stata presentata in parallelo, che ha attribuito alla pratica il n. SUAP 279/2020;

II.5 - l’istanza, alla quale è stato attribuito il n. di pratica ARTEA 2020FORATBG00000066950704890480300101, riguarda le seguenti particelle catastali, con relative superfici di intervento, del Comune di Montespertoli (indicate in integrazione): Foglio 116, particelle 11 (00.66.37 ha), 12 (00.34.52 ha), 15 (00.40.24 ha), 17 (00.11.61 ha), 21 (00.00.38 ha), 22 (00.52.50 ha), 23 (01.44.93 ha), 24 (00.02.11 ha), 34 (00.21.16 ha), 36 (00.88.73 ha), 38 (00.60.26 ha), 39 (00.03.49 ha), 40 (00.25.11 ha), 41 (00.10.80 ha), 42 (00.07.16 ha), 76 (00.10.85 ha), per una superficie totale di 05.80.22 ha;

II.6 - che l’intervento prevede l’impianto di n. 3 vigneti specializzati distinti mediante: il modesto livellamento del terreno senza modifiche significative del suo profilo longitudinale, la realizzazione di sistemazioni idrauliche atte a migliorare il deflusso superficiale delle acque meteoriche, evitando i fenomeni di erosione e ristagno ad esso collegati;

II.7 - che la verifica della documentazione presentata ha rilevato la probabile presenza di terreni saldi (non soggetti a lavorazioni agricole da oltre 8 anni) nelle aree oggetto di intervento, oltre alla mancanza di altre informazioni e/o documenti necessari per la completezza dell’istanza che non ne ha consentito la valutazione esaustiva di merito, e pertanto, in data 17/08/2020 con prot. 34095, è stata inviata dal RdP la richiesta della seguente documentazione integrativa ai fini dell’avvio del procedimento:

- 1) tabella con riportate la superficie catastale di ciascuna particella interessata dall'intervento, con relativa superficie effettivamente interessata dai lavori, distinguendo le porzioni richieste ai sensi dell'art. 95 da quelle richieste ai sensi dell'art. 82 del Regolamento Forestale;
- 2) elaborato planimetrico catastale in scala 1:2000 con delimitate le aree di intervento distinte per tipologia di cui al punto precedente;
- 3) eventuale sovrapposizione dell'elaborato catastale di cui sopra su foto aerea, indicandone la data di acquisizione;
- 4) dimensionamento/verifica dei fossi di guardia/scoline e dei fossi recettori naturali esistenti (soprattutto alle confluenze dei fossi di guardia a valle delle zone 2 e 3) a dimostrazione della loro idoneità allo smaltimento di portate centennali delle acque di scorrimento superficiale, secondo quanto previsto dall'art. 5 delle "Linee guida per la gestione delle funzioni in materia di Vincolo Idrogeologico" di cui all'A. D. n. 915 del 27/04/2017;

II.8 - che in data 25/08/2020, con prot. 35181 del 26/08/2020, è stata acquisita la documentazione integrativa, che ha giustificato l'assenza del dimensionamento di cui al punto 4) della richiesta di integrazioni, ritenuta ammissibile dal RdP, ma che è risultata comunque incompleta di parte della documentazione richiesta;

II.9 - che in data 03/09/2020, con prot. 36326, è stata pertanto inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, in quanto non sono state distinte "... le porzioni richieste ai sensi dell'art. 95 da quelle richieste ai sensi dell'art. 82 del Regolamento Forestale" e nell'elaborato planimetrico non sono state "... delimitate le aree di intervento distinte per tipologia di cui al punto precedente";

II.10 - che in data 03/09/2020, con prot. 36469 del 04/09/2020, è stata acquisita la documentazione integrativa necessaria al superamento dei motivi ostativi precedentemente comunicati, con la quale veniva richiesta l'applicazione dell'art. 95 per il vigneto 1 e dell'art. 82 per i vigneti 2 e 3;

II.11 - che in data 04/09/2020, con prot. 36555 in pari data, è stata acquisita la medesima documentazione integrativa necessaria al superamento dei motivi ostativi precedentemente comunicati, trasmessa dal Comune di Montespertoli;

II.12 - che in data 04/09/2020, il RdP ha informalmente segnalato al Geom. Sandro Di Ronza, tecnico incaricato dal richiedente, la presenza, non rilevata in precedenza, nella planimetria catastale di una viabilità vicinale, seppure da moltissimi anni non più esistente, delimitata da doppia linea continua e senza numero di particella ricadente all'interno delle aree oggetto di intervento, tale da farla ritenere appartenere al Demanio Pubblico;

II.13 - che in data 04/09/2020, con prot. 36577 in pari data, è stata acquisita, in integrazione volontaria, una planimetria sostitutiva dell'area di intervento che esclude dall'istanza il tracciato della strada vicinale segnalata, in attesa della risoluzione della questione con il Comune di Montespertoli;

II.14 - che in data 04/09/2020, con prot. 36589, è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento a partire dalla data di acquisizione delle integrazioni complete richieste;

II.15 - che in data 07/09/2020 il RdP ha informalmente segnalato al Comune di Montespertoli la questione della strada vicinale di possibile proprietà pubblica;

II. 16 - che in data 17/09/2020 è stata eseguita dal RdP, alla presenza dei tecnici incaricati Geom. Sandro Di Ronza e Dott. Geol. Sergio Trippi e del socio della Fonti s.r.l. Giovanni Mora, la ricognizione dei luoghi, con il seguente esito: al momento del sopralluogo, tutte le tre aree erano sgombre da vegetazione e presentavano tracce di recenti lavorazioni superficiali dei terreni. In particolare, l'area del vigneto 1, presenta pendenze in direzione SO in genere inferiori al 20% nella porzione superiore, raccordata da un modesto gradino morfologico a quella inferiore con pendenze superiori al 25%. L'area è drenata da una tubazione interrata esistente che la percorre in senso longitudinale al centro e ricade in classe di pericolosità da frana elevata (PF 3) negli elaborati del PAI. L'area del vigneto 2 presenta pendenze in direzione S-SO abbastanza uniformi, perlopiù comprese tra il 20% e il 25%, e ricade in classe di pericolosità da frana media (PF 2) negli elaborati del PAI. L'area del vigneto 3 è caratterizzata da pendenze in direzione O-SO anche superiori al 30% nella porzione superiore, degradanti fino a valori di circa il 20% nella porzione inferiore. L'area ricade in classe di pericolosità da frana media (PF 2) negli elaborati del PAI. La situazione delineata, con il rilevamento delle recenti lavorazioni dei terreni, è compatibile con l'uso agricolo indicato per l'area del vigneto 1, ma risultava comunque in contrasto con la natura di terreno saldo indicata nell'istanza per le aree dei vigneti 2 e 3, per le quali è stata quindi contestata ai convenuti la già avvenuta trasformazione, ai sensi dell'art. 82 del Regolamento Forestale, in terreno soggetto a periodiche lavorazioni, in assenza del necessario titolo abilitativo. Il socio della Fonti S.r.l. Giovanni Mora dichiarava allora che in realtà i terreni in questione erano stati oggetto di lavorazioni agricole anche negli anni passati proprio in vista dell'utilizzo a vigneto, che per vari motivi non erano stati impiantati in precedenza. La dichiarazione nell'istanza trasmessa dal tecnico incaricato Geom. Di Ronza della ricorrenza dell'art. 82 del Regolamento Forestale invece che dell'art. 95 era dovuta alla non conoscenza di tale fatto da parte di quest'ultimo. D'altra parte, la scansione temporale dilatata delle foto aeree acquisite e disponibili sul portale Geoscopio della Regione Toscana, non consente di stabilire con certezza la natura di terreno saldo delle aree in questione al momento dell'istanza. Pertanto, veniva concordato che fosse prodotta in integrazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nei termini di legge, dove venisse ricostruita la vicenda e dichiarata la ricorrenza del caso previsto dall'art. 95 del Regolamento Forestale;

II.17 - che in data 22/09/2020, con prot. 39544 in pari data, è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da Giovanni Mora con la quale si attesta la ricorrenza dell'art. 95 del Regolamento Forestale anche per gli interventi nei terreni dei vigneti 2 e 3, in quanto oggetto di periodiche lavorazioni negli anni precedenti;

II.18 - che a seguito dell'istruttoria di merito, con nota n. 91/20 del 23/09/2020, è stato espresso, ai soli fini del vincolo idrogeologico, parere favorevole con prescrizioni, interamente recepito nel dispositivo del presente atto.

(III)CONSIDERATO

III.1 - che le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto II.18 hanno espresso **esito favorevole**;

III.2 - che il richiedente ha dichiarato che i lavori saranno eseguiti dalla ditta individuale di Scaffa Giuseppe, C.F. SCFGPP69A18G793F e P. IVA 02390690655.

(IV)DISPONE

IV.1 - che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

IV.2 - per i motivi indicati nelle valutazioni sopra enunciate, ai sensi della L.R. 39/2000 e s.m.i. e del vigente Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i. di **autorizzare** gli interventi richiesti, con le seguenti prescrizioni:

- a) siano rispettate le indicazioni riportate nella relazione tecnica del Geom. Sandro di Ronza, nella relazione tecnico agronomica del Per. Agr. Francesco Bartolozzi, nella relazione idrogeologica del Dott. Geol. Sergio Trippi e nella nota idraulica del Dott. Ing. Giacomo Barcaioli;
- b) in particolare, siano realizzate e/o ripristinate le opere di regimazione idraulica previste negli elaborati di cui al punto a), garantendone la funzionalità nel tempo;
- c) sia mantenuto il profilo longitudinale attuale del terreno, senza l'esecuzione di significativi sterri e riporti;
- d) sia garantita la copertura erbacea permanente delle superfici, mediante semina di essenze idonee, già dalle fasi preliminari all'impianto dei vigneti, allo scopo di contrastare l'azione erosiva delle acque di scorrimento superficiale;
- e) preliminarmente all'esecuzione dei lavori nell'area del vigneto n. 3, sia definita con il Comune di Montespertoli la questione del tratto di strada vicinale ricadente all'interno di questa presente sulle mappe catastali, probabilmente appartenente al Demanio Pubblico, ma in realtà non più esistente da decenni;
- f) la lunghezza dei filari dei vigneti sia limitata a 100 m di sviluppo reale massimo, se posti a rittochino, al fine di limitare l'azione erosiva delle acque di scorrimento superficiale;
- g) siano rispettate le Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori di cui al Capo I, sezione II del Titolo III del Regolamento Forestale DPGR 48/R del 08/08/03 e s.m.i. (artt. 75, 76, 77 e 78), garantendo durante tutte le fasi dei lavori la corretta regimazione delle acque e la prevenzione dall'innescarsi di fenomeni erosivi;
- h) sia conferito a discarica l'eventuale materiale di risulta lapideo e/o terroso, qualora non idoneo al reimpiego in loco;
- i) qualora nel corso dei lavori dovessero rendersi necessarie delle varianti, queste dovranno essere espressamente autorizzate;

- j) qualora il richiedente decida di affidare ad altri l'esecuzione, anche di parte, dei lavori, i dati identificativi dell'esecutore e/o della ditta subentrante dovranno essere trasmessi prima dell'inizio dei medesimi;
- k) l'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere gli interventi o di dettare ulteriori prescrizioni qualora si dovesse verificare danno forestale e/o idrogeologico;
- l) nel caso che l'intervento non sia stato eseguito completamente, entro sessanta giorni dalla scadenza della validità della presente domanda, dovrà esserne data comunicazione ai sensi dell'art. 72 c. 7 bis del Regolamento Forestale, in ogni caso entro tale termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio lavori;
- m) per quanto non espressamente segnalato, si rimanda alle altre prescrizioni indicate dal Regolamento Forestale.

IV.3 - che siano fatte salve le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'intervento previsto;

IV.4 - La presente autorizzazione ha validità di anni tre (3) dalla data del rilascio.

(V) TUTELA

V.1 - Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

lm

Firenze 24/09/2020

**BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE
STRATEGICA**

DA PUBBLICARE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”